

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 marzo 1972, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena

t r a

l'Associazione Industriali stessa rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dott. Riccardo Reggiani, in rappresentanza ed assistenza della Ditta Glem Gas nella persona del Rag. Giancarlo Lei

e

la Fiom, Sindacato provinciale, nella persona del sig. Giuseppe Ansaloni,

la Fim, Sindacato provinciale, nella persona del sig. Sebastiano Sulas

assistiti da una rappresentanza dei Lavoratori dipendenti si è convenuto quanto segue:

- 1) - Il premio di produzione in atto nella misura del 2% delle retribuzioni minime tabellari viene aumentato, per il personale operaio di L. 45 orarie a decorrere dal 1° marzo 1972 e di ulteriori L. 30 orarie a decorrere dal 1° dicembre 1972;
- 2) - Al personale operaio dipendente verrà consegnato annualmente un indumento di lavoro (tuta o giaccone);
- 3) - Ai fini del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie ambientali l'Azienda esprime l'intendimento di dotare i carrelli con motore a scoppie di depuratori o filtri entro il 1° ottobre del corrente anno, ove eventuali diverse misure precedentemente adottate si mostrassero inadeguate alla soluzione dei problemi prospettati dalle rappresentanze dei lavoratori.

Per quanto concerne i problemi sollevati relativamente ai reparti verniciatura, meccanica e montaggio, nonché all'isolamento acustico della macchina conificatrice si rinvia alle soluzioni già prospettate in sede aziendale.

Il presente accordo decorre dal 1° marzo 1972 e scadrà il 28 febbraio 1974.

Letto, confermato e sottoscritto

p. l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

p. la FIM - CISL

p. l'AZIENDA

p. la FION-CGIL

p. i LAVORATORI

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 Marzo 1972, presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Modena

t r a

l'Associazione Industriali stessa rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dr. Riccardo Reggiani, in rappresentanza ed assistenza della Ditta Glem-Gas nella persona del Rag. Giancarlo Lei

e

la FIOM, Sindacato Provinciale, nella persona del Sig. Giuseppe Ansaloni,
La FIM, Sindacato Provinciale, nella persona del Sig. Sebastiano Sulas,
assistiti da una rappresentanza dei lavoratori dipendenti si è convenuto quanto segue:

- 1) - Il premio di produzione in atto nella misura del 2% delle retribuzioni minime tabellari viene aumentato, per il personale operaio di L. 45 orarie a decorrere dal 1° Marzo 1972 e di ulteriori L. 30 orarie a decorrere dal 1° Dicembre 1972;
- 2) - Al personale operaio dipendente verrà consegnato annualmente un indumento di lavoro (tuta o grembiule);
- 3) - Ai fini del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie ambientali l'Azienda sprime l'intendimento di dotare i carrelli con motore a scoppio di depuratori o filtri entro il 1° ottobre del corrente anno, ove eventuali diverse misure precedentemente adottate si mostrassero inadeguate alla soluzione dei problemi prospettati dalle rappresentanze dei lavoratori.

Per quanto concerne i problemi sollevati relativamente ai reparti verniciatura, meccanica e montaggio, nonché all'isolamento acustico della macchina conificatrice si rinvia alle soluzioni già prospettate in sede aziendale.

Il presente accordo decorre dal 1° MARZO 1972 e scadrà il 28 Febbraio 1974.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono le firme).-

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 Marzo 1972, presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Modena

t r a

l'Associazione Industriali stessa rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dr. Riccardo Reggiani, in rappresentanza ed assistenza della Uita Glem-Gas nella persona del Rag. Giancarlo Lei

e

la FIOM, Sindacato Provinciale, nella persona del Sig. Giuseppe Ansaloni,

La FIM, Sindacato Provinciale, nella persona del Sig. Sebastiano Sulas,

assistiti da una rappresentanza dei lavoratori dipendenti si è convenuto quanto segue:

- 1) - Il premio di produzione in atto nella misura del 2% delle retribuzioni minime tabellari viene aumentato, per il personale operaio di L. 45 orarie a decorrere dal 1° Marzo 1972 e di ulteriori L. 30 orarie a decorrere dal 1° Dicembre 1972;
- 2) - Al personale operaio dipendente verrà consegnato annualmente un indumento di lavoro (tuta o grembiule);
- 3) - Ai fini del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie ambientali l'Azienda sprime l'intendimento di dotare i carrelli con motore a scoppio di depuratori o filtri entro il 1° ottobre del corrente anno, ove eventuali diverse misure precedentemente adottate si mostrassero inadeguate alla soluzione dei problemi prospettati dalle rappresentanze dei lavoratori.

Per quanto concerne i problemi sollevati relativamente ai reparti verniciatura, meccanica e montaggio, nonché all'isolamento acustico della macchina conificatrice si rinvia alle soluzioni già prospettate in sede aziendale.

Il presente accordo decorre dal 1° MARZO 1972 e scadrà il 28 Febbraio 1974.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono le firme).-